

TRIBUNALE DI TREVISO
RICORSO PER LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO
EX ART. 14 TER LEGGE N. 3/2012

Il signor **Andrea Bampa**, nato a () (TV) il 10/06/62 e residente a Vedelago (TV), via Saba, n. 14/6, C.F. rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto (**doc. 1**), dall'avv. Massimo Cruciat (C.F.) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Conegliano (TV), via D. Manin n. 23, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento all'indirizzo PEC massimocruciat@pec.ordineavvocatitrevise.it;

premesse che

- 1) con istanza del 26/07/18 il signor Andrea Bampa chiedeva all'Organismo di Composizione della Crisi del Comune di Villorba Equità e Giustizia la nomina di un Gestore ai fini della attivazione della procedura di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter e ss. l. 3/2012 (**doc. 2**);
- 2) con provvedimento del 11/07/18 n. 65/18 del Registro degli Affari, l'Organismo nominava Gestore il dott. Andrea Da Ponte, che accettava l'incarico (**doc. 3**);
- 3) a seguito della richiesta del ricorrente, il professionista incaricato provvedeva a consegnare la relazione particolareggiata ex art. 14 ter, c. 3, l. 3/2012 (**doc. 4**);

tanto premesso

il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, intende avvalersi della procedura di liquidazione prevista dalla legge 3/2012.

A) SULL'AMMISSIBILITA' ALLA PROCEDURA

Nel caso di specie sussistono i presupposti di ammissibilità, soggettivo e oggettivo, ai fini della applicazione della disciplina di cui alla legge 3/2012.

- a) Il ricorrente, nella sua qualità di debitore in stato di crisi da sovraindebitamento, non è soggetto fallibile;
- b) inoltre, ai sensi dell'art. 7, c. 2, l. 3/2012, il medesimo non è soggetto, né assoggettabile, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla legge 3/2012, non ha mai fatto prima d'ora ricorso a procedimenti di composizione della crisi, intende fornire tutta la documentazione idonea a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale e non ha compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi 5 anni;

- c) il ricorrente si trova, poi, in stato di sovraindebitamento, per aver subito gli effetti negativi della crisi della propria attività imprenditoriale;
- d) l'esposizione debitoria, pressochè integralmente verso banche, risulta essere di complessivi euro 430.000,00 circa;
- e) il ricorrente è titolare di un patrimonio incapiente rispetto ai debiti accumulati, essendo titolare di una quota societaria relativa alla predetta società, peraltro in liquidazione, e proprietario di un bene immobile per la quota del 50%, *infra* meglio descritto;
- f) il ricorrente ha subito azioni giudiziali da parte dei creditori, che hanno sottoposto a pignoramento il predetto immobile, pur se con provvedimento del 21/01/19 la procedura esecutiva pendente avanti al Tribunale di Treviso n. 924/2012 R.G. sia stata dichiarata estinta (**doc. 5**);
- g) tenuto conto dell'esposizione debitoria e del patrimonio disponibile, il ricorrente è sovraindebitato ai sensi della legge 3/2012 e, come tale, presenta anche sotto il profilo oggettivo i presupposti di ammissibilità alla procedura di liquidazione;
- h) ai fini della istanza di esdebitazione, che sarà formulata al termine della procedura liquidatoria, già ora si anticipa che il ricorrente non ha compiuto atti in frode ai creditori nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura;
- i) sussiste, altresì, la competenza di codesto Tribunale, atteso che il ricorrente ha residenza in Vedelago (TV).

B) CENNI STORICI / CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La situazione di sovraindebitamento in cui è venuto a trovarsi il ricorrente è dovuta essenzialmente alla crisi susseguente al 2008 e ad accadimenti esterni non dipendenti dalla volontà del ricorrente.

Il signor Bampa vanta una lunga attività di lavoro nel settore degli impianti termoidraulici.

Il ricorrente esercitava la propria attività, operando con la società per la fornitura di impianti e l'assistenza tecnica impiantistica.

La società veniva costituita nel marzo 2008 da due soci: il ricorrente e tale

.....

Il ricorrente avrebbe dovuto occuparsi della vendita degli impianti e il socio dell'assistenza.

Immediatamente l'avventura imprenditoriale prendeva un strada difficile.

Il socio si ritirava non potendo dedicare il proprio tempo all'attività e già la prima commessa a favore della B&C, un installatore termoidraulico di Romano d'Ezzelino, per l'importo di 300.000,00, doveva poco dopo il suo inizio essere fermata, dopo che erano già state effettuate forniture per euro 130.000,00, in quanto il cliente non pagava le ricevute bancarie.

La situazione non trovava soluzione neppure dopo il tentativo del ricorrente di trovare una ragionevole via d'uscita con il cliente.

A seguito dell'insolvenza della società, il ricorrente ha subito la perdita delle entrate generate dall'attività svolta ed è stato aggredito dalle banche, che hanno escusso le fidejussioni, con conseguente tracollo finanziario suo e della famiglia.

Per l'effetto il signor Bampa per fronteggiare la crisi in cui è venuto a trovarsi si vede costretto a ricorrere come *estrema ratio* alla presente istanza.

Da sottolineare la diligenza e responsabilità del ricorrente soprattutto nei confronti della famiglia che il medesimo è riuscito comunque a mantenere cercando e trovando, dapprima, due occupazioni a tempo determinato e, da ultimo, riuscendo ad ottenere l'assunzione presso la Gaivi spa di Paese con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

In particolare, da maggio 2016 ad agosto 2018 ha lavorato per Cappellotto con contratto di agente a euro 1.700,00 mensili; da settembre 2018 a maggio 2019 ha lavorato per Zanutta spa (Udine) con contratto a tempo determinato di sei mesi, rinnovato per altri 2 mesi (terminato a maggio 2019) per la vendita materiali edili; dal 1 giugno 2019 ad oggi, ha in essere il contratto a tempo indeterminato con la Gaivi spa per la vendita di materiali idraulici a euro 1.700,00 al mese circa.

C) SITUAZIONE PATRIMONIALE

Per soddisfare i creditori, il ricorrente intende avvalersi della procedura di liquidazione e a tal fine procede ad illustrare la situazione relativa a tutti i propri beni e redditi e quella attinente alle pretese dei creditori, oltre a dare conto delle proprie necessità di vita, con indicazione delle spese correnti.

a) L'attivo

L'attivo della procedura è costituito dai beni e redditi del ricorrente.

1. Beni

Come da elenco allegato, il ricorrente è proprietario di beni immobili, mobili e di una

quota societaria (**doc. 6**).

La situazione dei beni è confermata dalla visura catastale e dalla visura PRA (**docc. 7/8**).

Va ancora detto che il ricorrente non ha posto in essere negli ultimi 5 anni atti di alienazione, come dal medesimo specificamente confermato (**doc. 9**).

➤ Beni immobili e arredamento

I beni immobili sono costituiti dall'immobile adibito ad abitazione familiare del ricorrente e della famiglia siti in Vedelago, via _____, 14.

La quota di spettanza del ricorrente, a titolo di piena proprietà, è pari al 50%, la restante parte essendo di competenza della moglie.

Detto immobile è gravato da pregiudizievoli, essendo già oggetto di esecuzione immobiliare, oggi peraltro estinta.

Al fine della migliore soluzione per i creditori, il ricorrente - grazie anche alla disponibilità della moglie, che ha acconsentito alla vendita volontaria dell'immobile - ha già raccolto l'interessamento della signora _____ la quale ha sottoscritto una proposta irrevocabile di acquisto in data 19/03/20, accettata dai venditori (**doc. 10**).

L'acquirente ha confermato l'impegno all'acquisto alla condizione che abbia luogo entro il 31/05/20.

Pertanto, il piano del ricorrente risulta essenzialmente incentrato sulla vendita del predetto immobile nella sua proprietà intera, grazie all'impegno in tal senso assunto dalla moglie del debitore per agevolare l'esecuzione del piano, con l'intesa essenziale che il ricavato della vendita, per la quota parte del 50% della moglie, sia versato a quest'ultima (**doc. 11**).

La vendita dell'immobile è prevista al prezzo di euro 96.000,00, oltre a euro 5.000,00 da imputare al valore dell'arredamento (**doc. 12**).

L'impegno dell'acquirente risulta condizionato alla apertura della procedura di liquidazione entro il 30/04/20 e risulta supportato dall'obbligo di versamento di una cauzione pari a euro 5.000,00, già nella disponibilità della Agenzia che ha curato l'affare (cfr. doc. 10).

Se dovesse essere accettata l'offerta in questione, di tutta evidenza risulterà la convenienza per i creditori, i quali, a fronte di un incasso di euro 101.000,00 previsto nel caso della ipotizzata vendita, potrebbero invece contare, in caso vendita all'asta in sede di procedura competitiva, su un prezzo verosimilmente inferiore (secondo le note

dinamiche dei ribassi che – di fatto – finiscono per determinare una forte contrazione del prezzo di vendita), oltre a correre l'ulteriore rischio di invenduto.

Dunque, la proposta allegata consente verosimilmente un maggior incasso a favore della procedura e, soprattutto, la certezza del risultato e dei tempi di esecuzione.

Dunque, anche se sarà poi indetta apposita procedura competitiva, la predetta offerta non potrà che agevolare la positiva conclusione della vicenda circulatoria, assicurando alla procedura il valore offerto.

Giova aggiungere che l'immobile era in vendita da tempo tramite l'agenzia La Meridiana Immobiliare di Veduggio (TV) e che, nonostante la condivisione dell'immobile con altri operatori immobiliari e le numerose visite effettuate, sono state raccolte solo due proposte, di cui la prima scaduta e non rinnovata, stanti le criticità dell'immobile stesso.

A fronte di tali caratteristiche che rendono l'immobile classificabile come immobile economico e anche della sua vetustà, il prezzo offerto deve, pertanto, ritenersi certamente di mercato e, come tale, congruo, come confermato da apposita perizia (**doc. 13**).

In merito alle modalità di esecuzione del piano, come meglio si dirà *infra*, con la presente domanda il ricorrente intende valorizzare la proposta di vendita dell'immobile come elemento chiave del piano liquidatorio, pur se la vendita dovrà transitare per le forme della procedura competitiva e le scelte di liquidazione che competono al nominando Liquidatore.

Anche ai fini di una migliore conservazione e salvaguardia dell'immobile, come detto adibito a residenza propria e della famiglia, il ricorrente chiede che sia concesso di poter continuare la attuale occupazione fino alla sua vendita.

➤ Beni mobili registrati

Il ricorrente è proprietario di due veicoli entrambi sottoposti a fermo amministrativo per debiti superiori al loro valore.

Si tratti di:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| -automobile Volvo V50 2.0 D Targa | - Valore teorico 500,00 |
| -automobile Ssangyong Rexton Targa | / - Valore teorico 1.200,00 |

Le auto sono necessarie sia per l'attività di lavoro del ricorrente - che, dovendo visitare i clienti della ditta per cui lavora, è di fatto sempre in giro nella zona assegnata - e della moglie, sia per gli spostamenti extra lavoro del ricorrente e della famiglia e, dunque,

tenuto conto del modestissimo valore economico dei mezzi in parola, ma del rilevante valore d'uso per il ricorrente e la sua famiglia, si chiede che siano esclusi dalla liquidazione. Va, anzi, evidenziato che i veicoli in questione hanno, in realtà, un valore solo teorico, tenuto conto dei costi della procedura competitiva per la loro vendita, tali da renderla antieconomica (oltre che dall'esito assai incerto).

➤ Altri attivi

-c/c Postepay, con un saldo positivo, alla data del 16/03/20, di euro 1.409,61: si tratta del conto corrente destinato esclusivamente a ricevere l'accredito dello stipendio del ricorrente e, dunque, funzionale al sostentamento familiare e, pertanto, in relazione a quanto sarà *infra* detto sulle spese e i redditi del ricorrente e della famiglia pure questa liquidità si chiede che sia esclusa dalla liquidazione, in quanto necessaria alla copertura delle spese correnti mensili;

-c/c presso Credito Trevigiano con attivo di euro 284,00 circa, pignorato dall'Agenzia delle Entrate;

-fondo pensione Azimut: il ricorrente ha attivato un accantonamento sul TFR a favore del predetto fondo, il cui saldo ammonta al 31/12/19 a euro 3.769,35;

-credito verso fallimento B&C di euro 118.000,00, non recuperabile nemmeno in minima parte, essendo chirografo e non avendo la procedura attivo sufficiente.

➤ Quote societarie

Per quanto il ricorrente risulti ancora intestatario di una quota nella E, detta quota non presenta alcun valore essendo riferibile a società inattiva.

2. Redditi

Nonostante le gravi traversie lavorative in cui è incappato, il ricorrente oggi è assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso Gaivi, con un reddito medio di euro 1.823,00 al mese, reddito che, seppure con difficoltà, consente, unitamente al reddito della moglie di euro 1.370,00 circa, e, dunque, per una entrata complessiva mensile di euro 3.193,00, di provvedere alle necessità familiari (**docc. 14/18**).

Si tratta, come detto, di una entrata appena sufficiente alla copertura delle spese della numerosa famiglia del ricorrente (6 componenti), spese che ammontano a complessivi euro 2.900,00 mensili circa, come meglio specificato nell'elenco allegato (**doc. 19**).

Guardando alla situazione odierna di reddito e spese, è peraltro vero che, allo stato, residua un differenziale positivo di euro 120,00, che il ricorrente intende mettere a disposizione dei creditori.

Va, anzi, detto che, in ipotesi, la somma disponibile potrebbe anche aumentare, se il lavoro del signor Bampa dovesse andare meglio e ciò per effetto della componente variabile del suo stipendio, determinata dai risultati di vendita, con la conseguenza che appunto si potrebbe generare un maggior *surplus*, che, come detto, di buon grado il ricorrente metterebbe completamente a disposizione dei creditori.

Proprio la parte variabile potrebbe, tuttavia, influire anche in diminuzione e, dunque, il nominando Liquidatore dovrà rivalutare la situazione dei redditi/spese, nel corso del tempo al fine di verificare che i redditi non siano diminuiti e, anche, che le spese non siano aumentate, eventualità che entrambe dovranno portare alla riduzione / eliminazione del predetto importo.

In concreto, ciò si verificherà di certo sotto il profilo dell'aumento delle spese per la necessità del ricorrente e della sua famiglia di trovare a breve un nuovo alloggio (dovendo abbandonare l'attuale immobile per effetto della prevista sua vendita), con il maggior costo a ciò collegato per il canone di locazione o il mutuo per l'acquisto, in relazione alla soluzione alla quale la famiglia Bampa deciderà di ricorrere. E ciò pur se il ricorrente cercherà di ottenere misure di sostegno al fine di evitare, o quantomeno contenere, i relativi nuovi costi (ERP o altri strumenti pubblici).

Di fatto, a parità di reddito e spese, l'apporto odierno di euro 120 durerà, pertanto, fino a quando il ricorrente starà nell'attuale immobile ossia per il tempo (alcuni mesi) necessario per organizzare la procedura competitiva e giungere per suo tramite alla vendita dell'immobile stesso.

Come pure si è detto, l'altra condizione che gioca sul versamento del differenziale di euro 120,00 è il reddito del ricorrente, reddito che, nel tempo, oltre che aumentare, potrebbe anche diminuire in relazione al fatto che, come anticipato, lo stipendio del signor Bampa è composto da una parte fissa e una variabile legata ai risultati di vendita. Tenuto conto del drammatico scenario nel quale ci si è venuti a trovare per effetto dell'emergenza Coronavirus non è, purtroppo, puramente teorica la possibilità che in futuro il netto busta paga del ricorrente possa diminuire, con l'effetto che anche di questa eventualità il Liquidatore dovrà tenere conto (sempre con bilanciamento anche del reddito della moglie).

La famiglia è composta dal ricorrente, dalla moglie e da 4 figli (**doc. 20**).

Va anche detto che le spese indicate dal ricorrente sono inferiori a quelle mediamente previste dall'indice Istat per le famiglie numerose e, in ogni caso, anche per i riscontri di

congruità effettuati dal Gestore, corrispondono all'effettivo esborso mensile da parte del ricorrente per il soddisfacimento delle esigenze minime di vita dei 6 componenti il nucleo familiare - soprattutto per vitto, gestione della casa e mobilità - e ciò in funzione di un tenore di vita quanto meno dignitoso.

Giova ribadire che le spese indicate sono gestibili, grazie al concorrente reddito della moglie del ricorrente, che con il proprio stipendio, quale sopra precisato, consente la copertura delle spese indicate, come le verifiche dell'OCC hanno potuto accertare.

b) Il passivo

L'esposizione debitoria è indicata nell'elenco allegato, in cui sono precisati nel dettaglio i creditori con i relativi importi (**doc. 21**).

Si dimette la documentazione più rilevante di supporto, utilizzata per la verifica del passivo (**docc. 22/24**).

MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE

Tutto ciò premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella propria Relazione particolareggiata, il ricorrente prende atto della necessità di cedere in favore del ceto creditorio tutti i propri beni (ad eccezione delle auto, in quanto di valore irrisorio, e della liquidità del conto corrente in quanto destinata a copertura delle spese correnti), e gli ulteriori beni che dovessero pervenire nel corso della procedura, la cui durata viene fissata nel termine di 4 anni dall'apertura.

Il programma di liquidazione, che sarà in ogni caso redatto dal nominando liquidatore, prevederà la cessione della totalità dei beni facenti capo al ricorrente (con le anzidette eccezioni, se confermate dal Giudice).

La vendita dei beni potrà avere luogo, qualora il liquidatore lo ritenesse opportuno / conveniente, anche mediante trattativa privata, attraverso la presentazione di proposte irrevocabili di acquisto (come quella già allegata), delle quali il liquidatore verificherà la bontà, valutando, oltre alla congruità del prezzo offerto, anche le modalità di pagamento e le garanzie offerte. A tal fine se del caso potranno essere attivate procedure di invito ad effettuare offerte migliorative, in modo tale da assicurare trasparenza e pubblicità e, al contempo, da rendere il processo di vendita più efficiente e meno costoso, con l'obiettivo di valorizzare al meglio i beni e di contenere i tempi e costi di gestione della liquidazione.

Il tutto con l'intento, tuttavia, di non perdere l'opportunità offerta dalla proposta di acquisto già acquisita.

Fermo restando, dunque, che il programma di liquidazione sarà sviluppato dal nominando liquidatore, pur non essendo necessario ai fini della ammissione alla procedura, il ricorrente, oltre a dare le predette indicazioni di principio sullo svolgimento della liquidazione, ha provveduto alla riclassificazione dei crediti, con individuazione delle spese in prededuzione, dei privilegiati ipotecari e dei chirografari, e ha provveduto altresì alla predisposizione di un piano di riparto di massima, che non dà evidenza di una proposta o promessa di pagamento ma solo dell'eventuale risultato della liquidazione (ribadendosi che la definizione nel dettaglio dei crediti, con valutazione della loro spettanza e determinazione del loro ammontare e natura sarà possibile solo all'esito del procedimento di insinuazione e verifica dei crediti stessi) (**doc. 25**).

Si precisa che per la determinazione del compenso del Gestore / Liquidatore si è fatto riferimento alla tariffa prevista dal D.M. 202/2014, applicando il valore minimo. In base al principio di unicità del compenso, qualora il Tribunale dovesse nominare un professionista diverso dal Gestore incaricato, detto compenso dovrà essere ripartito in proporzione dell'attività svolta dai due professionisti.

Tutto ciò premesso il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

chiede

all'Ill.mo Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 ai sensi dell'art. 14 quinquies L. 3/2012, di:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;
- nominare un liquidatore;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- con specifico riferimento all'immobile oggetto di esecuzione imm. n. 924/2012 R.G., pendente avanti a Codesto Tribunale, adibito ad abitazione del ricorrente e della famiglia, autorizzare i medesimi ad utilizzare detto immobile quale abitazione fino alla sua vendita da parte del liquidatore;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento del ricorrente e della famiglia;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni

mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;

-impartire ogni altra disposizione necessaria o opportuna.

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta a richiesta del Giudice, si allegano i seguenti documenti:

- 1) procura;
- 2) istanza nomina OCC;
- 3) provvedimento di nomina OCC;
- 4) relazione particolareggiata OCC;
- 5) estinzione esc imm 30/01/19;
- 6) elenco beni del debitore, con indicazione del possesso;
- 7) visura catastale;
- 8) visura PRA;
- 9) dichiarazione del debitore di assenza atti dispositivi;
- 10) proposta acquisto immobile;
- 11) proposta vendita quota moglie;
- 12) elenco beni arredamento;
- 13) perizia immobile;
- 14) dichiarazione redditi 2016;
- 15) dichiarazione redditi 2017;
- 16) dichiarazione redditi 2018;
- 17) contratto di lavoro;
- 18) busta paga;
- 19) elenco spese;
- 20) certificato stato di famiglia;
- 21) elenco creditori;
- 22) Centrale Rischi Banca Italia;
- 23) Crif;
- 24) estratto di ruolo;
- 25) piano di riparto.

Dichiarazione di valore: il sottoscritto procuratore dichiara che il presente procedimento sconta il pagamento del Contributo Unificato in misura fissa pari ad euro 98,00.

Conegliano, 25/03/20

Avv. Massimo Cruciat